

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta ai sensi dell' art. 60 del d. lgs. 50/2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari,
ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), d. lgs. 50/2016

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI RESIDENTI NEI COMUNI DI BORMIO, LIVIGNO, SONDALO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO E VALFURVA.
1.7.2022-30.06.2024**

CUP: D71B21006030005

CIG: 9250350E4B

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta

La documentazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara e l'offerta deve pervenire entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara ed esclusivamente a mezzo piattaforma SINTEL in formato elettronico. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.**

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL che consentono di predisporre la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risulta dal log del sistema.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque inappropriate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito per brevità anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto

con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia richiesto dal sistema ovvero qualora il concorrente provveda al caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale a titolo esemplificativo e non esaustivo in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. **Si ricorda, prima di caricare i documenti e firmarli digitalmente, di trasformare gli stessi in formato pdf a bassa risoluzione.**

In caso di Raggruppamento di Imprese o Consorzio, qualora non tutti i soggetti dichiaranti fossero in possesso di firma digitale, è sufficiente la sottoscrizione con firma digitale della capogruppo mandataria, allegando a pena di esclusione, la copia scansionata e firmata del documento di identità degli altri soggetti dichiaranti.

L'impresa potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura.

L'uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dal documento "Modalità tecniche utilizzo della piattaforma SINTEL". Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette "Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL" e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale quest'ultima.

2. Contenuto della busta amministrativa – Documentazione:

La busta amministrativa deve contenere obbligatoriamente:

- a.1) dichiarazione, necessaria per l'ammissione alla gara, consistente in un'unica autocertificazione come da schema allegato (DGUE) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. In particolare in tale dichiarazione si attesta la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1. Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le scansioni firmate digitalmente del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.
 - a.2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3 dichiarati secondo l'allegato D.G.U.E.;
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
 - comporta sanzioni penali (art.495 c.p.)
 - costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
 - a.3) copia firmata digitalmente per accettazione del Capitolato allegato
-
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante

la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione istitutoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione istitutoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - e.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - e.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- f.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

- g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;
- h) attestazione di avvenuto pagamento del **contributo di euro 70,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 900474784B;
- i) "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 11 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni.

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara:

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del disciplinare di gara attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016, dichiarati secondo l'allegato D.G.U.E. e in aggiunta:
- a) attestazione della disponibilità ad iniziare subito il servizio;
 - b) accettazione del patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina in data 05/03/2014, n. 25, come successivamente modificato con delibera n° 98 del 08/10/2014.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara

Possesso di un fatturato aziendale minimo annuo di annuo per il biennio 2020-2021 non inferiore ad Euro 240.000,00 e di un fatturato minimo annuo, per lo stesso biennio, nel settore della assistenza a soggetti fragili, non inferiore ad Euro 60.000,00 **dichiarato secondo l'allegato D.G.U.E.**

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara (articoli 83 e 84 d.lgs. 50 del 2016)

Gestione negli ultimi due anni solari (2019 e 2020) di almeno un contratto relativo a servizi di assistenza domiciliare a favore di persone fragili **dichiarato secondo l'allegato D.G.U.E.**

- 2) Il personale impiegato direttamente dall'impresa nei servizi affidati dovrà essere in possesso, oltre che con requisiti morali e professionali consoni allo svolgimento delle mansioni affidate, di uno dei seguenti titoli di studio (requisiti culturali):

- qualifica di ausiliario socio assistenziale (ASA)
- qualifica di operatore socio sanitario (OSS)
- iscritto a un corso per ausiliario socio assistenziale oppure per operatore socio sanitario.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri di non poter reperire personale in possesso dei titoli sopra citati per almeno il 50% del personale complessivo da dedicare al servizio, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio di piano, potrà essere impegnato personale senza titolo a cui la Ditta si impegna a garantire la supervisione sugli interventi nella misura di 3 ore mensili.

Il coordinatore del servizio dovrà essere in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 8.3, o di una qualifica superiore attinente l'area dei servizi alla persona, e avere esperienza biennale nel coordinamento o nella direzione di socio-assistenziali. In caso di assenza dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la sostituzione immediata del responsabile con soggetto avente qualifica o superiore, dandone immediata comunicazione all'ufficio di piano della comunità montana.

Tutto il personale inoltre dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari di tutti i servizi, familiari ed operatori eventualmente coinvolti, al fine di favorire un clima relazionale adeguato.

In relazione ai requisiti professionali del personale impiegato, in sede di gara la ditta dovrà presentare conforme dichiarazione.

3. Contenuto della offerta tecnico-economica

L'offerta tecnico economica si compone di due buste:

- Offerta tecnica
- Offerta economica.

3.1 Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema SINTEL e dovrà essere formulata in un massimo di 5 facciate formato A4, carattere arial 12, interlinea 1,5. Le facciate dell'offerta tecnica devono essere numerate progressivamente. Copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche non concorrono a determinare il numero massimo di facciate consentito. Qualora un concorrente presenti un'offerta tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la Commissione prenderà in considerazione ai fini della valutazione esclusivamente il numero massimo di facciate consentito. Pertanto, le facciate in eccesso saranno stralciate e i relativi contenuti non saranno presi in considerazione.

L'offerta dovrà articolarsi seguendo lo schema di contenuto dettagliato nella Parte seconda del presente Disciplinare "Procedura di aggiudicazione", al punto 1 "Criteri di aggiudicazione".

3.2 Offerta economica

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema SINTEL. Nell'apposito campo presente sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire digitandola a video la percentuale di sconto da applicarsi al valore della trattativa soggetta a ribasso. La percentuale di sconto potrà prevedere fino ad un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, il seguente documento:

Allegato B in formato .pdf debitamente compilato in cui è indicato in cifre ed in lettere il ribasso unico percentuale dell'offerente quindi sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la ditta/società. In caso di discordanza fra cifra e lettere farà fede l'importo indicato in lettere. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare il raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti il file .pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

4.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3.
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione dell'importo della cauzione, se l'operatore economico ausiliario dichiara di essere in possesso del requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito l'ottenimento del requisito;
- c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati, in alternativa al DGUE:
 - c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - c.2) una o più dichiarazioni ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la

- durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

4.2. Riduzione della cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. E' ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avalimento alle condizioni previste dal Capo 4.1, lettera b).

5. Cause di esclusione in fase di ammissione

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**,
- b) sono esclusi, prima dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica e/o economica, i concorrenti:
 - b.1) la cui offerta tecnica e/o economica è all'interno della documentazione amministrativa;
 - b.2) la cui offerta tecnica è contenuta all'interno della busta dell'offerta economica;
 - b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

- b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera i), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);
- b.6) che non hanno assolto l'obbligo di accettazione del patto di integrità / protocollo di legalità, come richiesta al precedente Capo 2.1, lettera b);
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura dell'offerta tecnico e/o economica, gli offerenti:
- c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono oppure tale consorzio incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari abbiano violato le prescrizioni di cui al Capo 4.1;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

- d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2006, espressamente previste dal bando di gara ancorché non indicate nel presente elenco;
- d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- d.5) per i quali sia accertato il mancato rispetto del patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva in data 05/03/2014, n. 25, come successivamente modificato con delibera n° 98 del 08/10/2014

6. Invio dell'offerta

Alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute non possono più essere ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Comunità Montana Alta Valtellina.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, economiche). La stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio previsto nel bando.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criteri di aggiudicazione

- a) L'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016;
- b) valutazione della congruità dell'offerta: ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (prima della riparametrazione), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- c) La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

Il servizio verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

Offerta tecnica PUNTI 70/100

Offerta economica PUNTI 30/100

Risulterà più vantaggiosa l'offerta che avrà il maggior punteggio, ottenuto sommando i punteggi così come in seguito definiti:

1.1 Valutazione tecnica

Saranno presi in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei 70 punti relativi all'offerta tecnica dei Servizi, i seguenti sub elementi:

- a) Cornice teorica di riferimento per la realizzazione del servizio;
- b) Strategie di controllo delle prestazioni svolte;
- c) Supervisione e coordinamento del servizio;
- d) Modalità per la sostituzione degli operatori e strategie per la riduzione del turn over del personale addetto al servizio;
- e) Strategie di gestione delle criticità connesse all'organizzazione e alla realizzazione del servizio;
- f) Professionalità impiegate per il servizio, competenze specifiche possedute dagli operatori in relazione all'oggetto del servizio e programma formativo previsto per gli operatori;
- g) Modalità di raccordo con il committente, con i familiari e con gli operatori dei servizi socio sanitari di riferimento per i beneficiari del servizio, eventuali modalità di governance della compagine di imprese associate e di raccordo degli interventi in capo a ciascun soggetto economico.

Il punteggio relativo alla qualità dell'offerta (massimo 70 punti) è la risultante della sommatoria dei punteggi relativi ai sub-elementi come di seguito specificati:

a)	Cornice teorica di riferimento per la realizzazione del servizio	massimo 10 punti
b)	Strategie di controllo delle prestazioni svolte	massimo 10 punti
c)	Supervisione e coordinamento del servizio	massimo 10 punti
d)	Modalità per la sostituzione degli operatori e strategie per la riduzione del turn over del personale addetto al servizio;	massimo 10 punti
e)	Strategie di gestione delle criticità connesse all'organizzazione e alla realizzazione del servizio	massimo 10 punti
f)	Professionalità impiegate per il servizio, competenze specifiche possedute dagli operatori in relazione all'oggetto del servizio e programma formativo previsto per gli operatori	massimo 10 punti
g)	Modalità di raccordo con il committente, con il personale scolastico e con gli operatori dei servizi socio sanitari di riferimento per gli studenti beneficiari del servizio; eventuali modalità di governance della compagine di imprese associate e di raccordo degli interventi in capo a ciascun soggetto economico	massimo 10 punti

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascun elemento dell'offerta tecnica un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 tenendo conto della seguente tabella:

INSUFFICIENTE	0	La proposta presenta un contenuto del tutto inadeguato a soddisfare i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio.
SCARSO	0,4	La proposta presenta un contenuto non soddisfacente per la gestione del servizio, sono stati proposti solo alcuni aspetti dell'offerta richiesta.
SUFFICIENTE	0,6	La proposta presenta un contenuto appena sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti.
DISCRETO	0,7	La proposta presenta un contenuto completo a soddisfare i requisiti richiesti.
BUONO	0,8	La proposta presenta un contenuto completo ed esauriente, è adeguata a soddisfare tutte le prestazioni e i requisiti richiesti con evidente organicità e coerenza.
OTTIMO	0,9	La proposta è completa e supera le prestazioni e i requisiti richiesti dimostrando un elevato livello di qualità.
ECCELLENTE	1	La proposta è completa e supera ampiamente le prestazioni e i requisiti richiesti dimostrando su tutti gli ambiti un livello di qualità eccellente.

La Commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi, relativamente all'offerta tecnica, in apposita seduta riservata precedente l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

Verrà calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per

eccesso a partire da 0,005). La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = \text{PuntMax} \times CM$$

dove PO = Punteggio ottenuto

PuntMax = punteggio massimo per ogni singolo aspetto

CM = coefficiente medio

Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo all'offerta tecnica inferiore a 48/70 verranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, a condizione che l'offerta tecnica raggiunga un punteggio uguale o superiore a 48/70.

Qualora vi siano offerte che ottengono il medesimo punteggio complessivo si procederà come segue: l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio.

1.2 Valutazione economica

Offerta espressa al ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta pari a € 511.962,59.

Non sono accettate offerte pari o superiori al base d'asta, plurime o condizionate o con riserve.

Per l'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo si utilizzerà la seguente formula:

Punteggio offerta prezzo = $\frac{30 (\text{punteggio massimo}) \times \text{ribasso in esame}}{\text{Ribasso migliore offerta}}$

Ribasso migliore offerta

In ogni caso non saranno accettate, a pena di esclusione, offerte con un ribasso percentuale superiore al 10%.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.6) del bando di gara** in seduta pubblica, procederà dando riscontro delle offerte pervenute nei modi e termini prescritti, all'abilitazione alla gara dei concorrenti con la verifica della documentazione amministrativa:

- a) Sulla base della documentazione, il Responsabile del procedimento provvede inoltre a verificare l'adequazione della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - 1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - 2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - 3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- b) fermo restando quanto previsto al Capo 1, lettera c), provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- c) la seduta di gara può essere sospesa se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero

- dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- d) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
- d.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 1 giorni lavorativi di anticipo;
 - d.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta tecnica e economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
- e) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, 2, 5 lettere f), l).

3. Apertura delle offerte tecniche

In seduta riservata la commissione di gara procederà alla valutazione delle buste tecniche. Per ciascuna offerta i commissari esprimeranno una valutazione singola relativamente a ciascun sub-elemento. La valutazione complessiva di ogni sub-elemento è calcolata sulla media delle valutazioni dei commissari. Una volta terminato l'esame e l'attribuzione dei punteggi, la Commissione di Gara ne renderà note le risultanze in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota ai concorrenti.

4. Apertura delle buste economiche e formazione della graduatoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la dichiarazione dei punteggi tecnici dei singoli concorrenti, nella seduta del giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 3, o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi, con le stesse modalità:

- a) procede alla apertura delle buste economiche in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
 - a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
 - a.6) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 5;
- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- e) dichiara chiusa la seduta pubblica.

4. Verbale di gara:

- a) Tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.6) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica della congruità delle offerte avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

- a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, in calce all'offerta, oppure su uno o più d'uno dei fogli intercalari, salvo che per questi ultimi l'eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell'atto, possa essere superato dall'assenza di incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta;
- a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento;
- a.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
- a.5) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
- b) sono comunque escluse le offerte:
 - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Proposta di aggiudicazione:

- a) La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è ratificata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai

- sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 98 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a.3) munirsi, di idonea polizza assicurativa RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, e durevole per tutta la durata contrattuale con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000;
- a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.
- b) L'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di inizio del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) elenco del personale impiegato negli specifici servizi appaltati, rispettive qualifiche, titoli di studio e curricula firmati e datati, con data successiva alla scadenza per la presentazione del bando di gara e con allegata fotocopia del documento di identità del lavoratore, validi come autocertificazione come da art. 14 del Capitolato tecnico;
- b.4) piano di distribuzione del personale impiegato negli specifici servizi appaltati;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- c) Gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di

- imprese ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs 50 del 2016 37;
- c.2) dal consorzio di cooperative, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 48 del d.lgs 50 del 2016, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio ai sensi degli articoli 48 del d.lgs 50 del 2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 - d) Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante.
 - e) Nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Eventuale verifica delle congruità delle offerte

La anomalia delle offerte viene verificata considerando il punteggio tecnico preliminarmente alla riparametrazione di cui al precedente punto 1.

Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

8.1. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in sedute riservate:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano non congrue;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute non congrue ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta non congrua, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni della legislazione vigente;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti, mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio del
Giorno: MERCOLEDÌ Data: 22/06/2022 Ora: 12:00
al Responsabile del procedimento mediante l'apposita funzione presente sulla piattaforma SINTEL;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sondrio, con esclusione della competenza arbitrale.
- d) **trattamento dati personali:** Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "REG 679/2016"), i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Comunità Montana Alta Valtellina.
1. Titolare del trattamento (Art. 13.1, lett. a) Reg.679/2016) è la Comunità Montana Alta Valtellina.
 2. Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 37 Reg. 679/2016) è HALLEY LOMBARDIA S.R.L, VIALE CESARE CATTANEO, 10/B, 22063 CANTÙ (CO) contattabile ai seguenti recapiti: Telefono: 031/707811 Mobile: 3484780260 E-mail: gdpr@halleylombardia.it PEC: gdpr@halleypec.it
 3. Finalità e base giuridica del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) I dati personali (anagrafici, recapiti postali digitali e tradizionali quali indirizzi di posta elettronica, luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), comunicati dal soggetto interessato sono trattati per gli adempimenti previsti per legge per il procedimento di cui all'oggetto, sulla base dei seguenti presupposti di liceità:
 - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 lett. c) Reg. 679/2016);
 - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6.1 lett. e) Reg. 679/2016).L'eventuale trattamento di dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica ed è autorizzato dal diritto dello Stato Italiano che prevede garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (Art. 10 Reg. 679/2016).
 4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune, fra cui i membri di eventuali Commissioni di gara. I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, a collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Trasparenza" del sito web istituzionale del

Comune. I dati non saranno trasferiti né a Stati membri dell'Unione Europea né a Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea o a organizzazioni internazionali.

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) La Comunità Montana Alta Valtellina dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati saranno conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nel rispetto della normativa dello Stato Italiano in materia di archivi pubblici e conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Reg. 679/2016, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato

6. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica.

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) Il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

8. Altre informazioni (Art. 13.2, lett. e) e f) Reg.679/2016) La comunicazione di dati personali è un requisito necessario al fine di poter partecipare al procedimento sopra indicato e per l'eventuale stipula di un contratto di appalto; l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, in assenza dei quali non potrà essere ammesso alla presente procedura, che non prevede l'applicazione di un processo decisionale automatizzato, né la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. 679/2016.

A seguito dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto, i dati personali saranno utilizzati anche per la fase successiva legata alla stipula del contratto ed alla gestione di tale rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma telematica Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Lombardia, sede di Milano, con le seguenti precisazioni:

- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Comunità Montana Alta Valtellina in qualità di ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo on-line della Stazione appaltante per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del bando di gara e del successivo contratto d'appalto:
 - g.1) il decreto legislativo 50/2016;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore;
- h) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;

Bormio, 25/06/2022

LA RESPONSABILE DEI
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
(Dott.ssa Attilia Galli)
Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

B - Modulo per l'offerta economica.